



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.23/TFT del 10/02/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 10/02/2025
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.043

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Schiappa.

Prot. 12523/94 pfi 24-25/PM/mf (Campionato 1° Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Marco Galluccio**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Città di Avellino: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Città di Avellino, ommesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Didier Onana nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. Città di Avellino alla gara Montoro - SSD Città di Avellino dell'11.2.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Pasquale Buonomo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. Città di Avellino: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. Città di Avellino in occasione della gara Montoro - SSD Città di Avellino dell'11.2.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Didier Onana attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Didier Onana**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.S.D. Città di Avellino: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. Città di Avellino, alla gara Montoro - SSD Città di Avellino dell'11.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **S.S.D. Città di Avellino** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Galluccio, Pasquale Buonomo e Didier Onana così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Didier Onana, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Pasquale Buonomo, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Marco Galluccio, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società S.S.D. Città di Avellino la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.040

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Schiappa.

Prot. 12229/69 pfi 24-25/PM/pe (Campionato Under 16- SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Genesio Suozzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Altavilla Silentina 2012: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

2. la sig.ra Claudia Fusco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserata per la società Altavilla Silentina 2012: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. il sig. Vittorio Scarico, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Altavilla Silentina 2012: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. il sig. Giuseppe Mastrangelo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Altavilla Silentina 2012: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società Altavilla Silentina 2012 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Genesio Suozzo, Claudia Fusco, Vittorio Scarico e Giuseppe Mastrangelo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare, a seguito di patteggiamento, per: il calciatore Giuseppe Mastrangelo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Vittorio Scarico, quattro (4) giornate di squalifica; il sig. sig.ra Claudia Fusco, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni 15 di inibizione; il sig. Genesio Suozzo, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni 15 di inibizione; per la società Altavilla Silentina 2012 la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 335,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 10 Febbraio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**